Prefettura di Messina

Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

Ai Signori Sindaci e Commissari
Ai Signori Segretari Comunali
Ai Signori Responsabili degli Uffici Elettorali dei Comuni

LORO SEDI

e, per conoscenza Ai Signori Presidenti delle Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali c/o Comuni di:
Barcellona P.G. - Messina - Milazzo - Patti - Sant'Agata di Militello – Taormina

OGGETTO: Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di domenica 25 settembre 2022. Revisione straordinaria delle liste elettorali. Divieto per le PP.AA. di svolgere attività di comunicazione. Opzione degli elettori residenti all'estero per il voto in Italia. Affissione del manifesto di convocazione dei comizi. Altri adempimenti.

Si comunica che il Presidente della Repubblica, con decreto n. 97 del 21 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.169 di pari data, ha proceduto allo scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e alla convocazione dei comizi elettorali per il giorno di **domenica 25 settembre 2022.**

Con altri due decreti presidenziali, nella medesima data del 21 luglio 2022, è stata disposta, distintamente per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, l'assegnazione del numero dei seggi spettanti, rispettivamente, alle circoscrizioni elettorali o regioni del territorio nazionale, ai collegi plurinominali all'interno delle circoscrizioni o regioni stesse e alle ripartizioni della circoscrizione Estero.

Tanto premesso, si richiamano i primi adempimenti da porre in essere per l'organizzazione del procedimento elettorale e le disposizioni concernenti, fra l'altro, la revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali, evidenziando da subito che, **a partire dalle elezioni politiche in oggetto, gli elettori che alla data del 25 settembre 2022 avranno raggiunto la maggiore età, potranno votare anche per l'elezione del Senato della**

Prefettura Messina - Area II - Prot. Uscita N.0065745 del 28/07/2022

Repubblica, a seguito della modifica introdotta all'art. 58, primo comma, della Costituzione dall'art.1 della legge costituzionale 18 ottobre 2021, n.1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.251 del 20 ottobre 2021.

Sommario

a) *Parità di accesso ai mezzi di informazione;*
b) *Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione;*
c) *Termini e modalità di esercizio dell'opzione degli elettori residenti all'estero per il voto in Italia;*
d) *Accertamento esistenza e buono stato urne, cabine e altro materiale occorrente per l'arredamento seggi;*
e) *Revisione straordinaria delle liste elettorali;*
f) *Affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.*

a) Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale.

Dalla data di convocazione dei comizi e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n.28, in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.

Si fa riserva di rendere noti gli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei provvedimenti eventualmente adottati, per quanto di rispettiva competenza, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

b) Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione.

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 ("Disposizioni per la parità d'accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"), a far data dalla convocazione dei comizi e fino alla chiusura delle operazioni di voto "**è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione** ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".

c) Termini e modalità di esercizio dell'opzione degli elettori residenti all'estero per il voto in Italia

In occasione delle elezioni politiche, gli elettori italiani residenti all'estero, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, votano per corrispondenza per eleggere i propri rappresentanti alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, scegliendoli fra i candidati che si presentano nella propria ripartizione della circoscrizione Estero.

La predetta normativa, nel prevedere la modalità di voto per corrispondenza da parte di tali elettori - i cui nominativi vengono inseriti d'ufficio nell'elenco degli elettori residenti all'estero – fa comunque salva la possibilità dei medesimi elettori di optare per il voto in Italia, in favore di candidati della circoscrizione nella quale è ricompreso il proprio comune d'iscrizione nelle liste elettorali, previa apposita e tempestiva **opzione,** da esercitare in occasione di ogni consultazione e valida limitatamente ad essa.

Conseguentemente la scelta di votare in Italia eventualmente espressa in occasione di precedenti consultazioni ha esaurito ogni efficacia.

Il suddetto diritto, ove non sia già stato esercitato con espresso riferimento alle prossime elezioni politiche può essere esercitato, per effetto dell'avvenuto scioglimento anticipato delle Camere, entro il **10° giorno** successivo all'indizione delle elezioni (a decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del relativo decreto di indizione), e cioè **entro il prossimo 31 luglio**, utilizzando, preferibilmente, **il modello allegato alla presente circolare.**

Il modello di opzione dovrà pervenire entro il termine sopraindicato all'ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza. Pertanto, qualora esso venga inviato per posta, l'elettore ha l'onere di accertarne la ricezione, da parte dell'Ufficio consolare, entro il termine prescritto. L'opzione può essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.

Nell'intento di divulgare le suddette informazioni anche sul territorio nazionale, sì da rendere edotti anche i connazionali residenti all'estero che si trovassero temporaneamente in Italia, si pregano le SS.LL. di voler dare la più ampia diffusione di quanto sopra in sede locale con ogni mezzo utile e con ogni tempestività.

L'allegato modello predisposto dal Ministero degli Affari Esteri potrà comunque essere reperito dai nostri connazionali residenti all'estero presso i Consolati, i Patronati, le Associazioni, oppure in via informatica sul sito del proprio Ufficio consolare e sul sito www.esteri.it.

d) Accertamento esistenza e buono stato di urne, cabine e altro materiale occorrente per l'arredamento seggi.

Entro il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del DPR di indizione delle elezioni politiche, e quindi entro **il 5 agosto 2022**, ai sensi dell'art.33, prima comma, del d.P.R. n.361/1957, i Sindaci o gli Assessori delegati, con l'assistenza del segretario comunale, devono accertare l'esistenza e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle sezioni elettorali.

Tra le cabine da allestire presso ogni seggio, ai sensi dell'art. 42, quinto comma, del d.P.R. n. 361/1957, una cabina deve essere destinata ai portatori di handicap.

Le urne da usare devono essere quelle di cartone di colore bianco recanti lo stemma della Repubblica e la scritta "Ministero dell'Interno" – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Elettorali".

Nello spazio bianco sottostante la scritta menzionata, dovrà provvedersi, a cura dei presidenti di seggio, all'applicazione di un'etichetta autoadesiva - fornita dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. - che sarà dello stesso colore della scheda di votazione e recherà una dicitura riferita alla elezione rispettivamente della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica.

e) Revisione straordinaria delle liste elettorali.

In vista delle consultazioni in oggetto, il Ministero ha disposto l'immediato inizio in tutti i comuni della Repubblica della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali a norma dell'art. 32, quarto comma, del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

Per la regolare esecuzione di tale revisione, codesti responsabili degli uffici elettorali comunali, nella veste di ufficiali elettorali, procederanno **entro martedì 9 agosto 2022**, secondo giorno antecedente quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, a cancellare i nomi degli elettori che si siano trasferiti in un altro comune.

Per quanto attiene alle comunicazioni di avvenuta cancellazione degli elettori che hanno trasferito la propria residenza dovranno essere immediatamente inviate dai comuni di emigrazione a quelli di immigrazione, esclusivamente **in via telematica**, mediante trasmissione per ogni elettore di un file in formato .xml, con le modalità indicate con circolare prefettizia n. 186/14/El. del 20 novembre 2014.

In caso di trasferimento di residenza di un elettore da un comune all'altro, il comune di nuova iscrizione è tenuto a rilasciare al titolare una nuova tessera elettorale, previo ritiro di quella rilasciata dal comune di precedente residenza (art. 4, comma 1, del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299).

Entro giovedì 11 agosto 2022, quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, **giorno in cui in ciascun Comune sarà affisso il manifesto di convocazione dei comizi elettorali,** il responsabile dell'ufficio elettorale comunale dovrà perfezionare **l'iscrizione nelle proprie liste dei nomi degli elettori immigrati già cancellati da altri comuni.**

Entro l'anzidetto termine dell'11 agosto 2022, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale dovrà provvedere anche alle cancellazioni previste dall'art. 32, primo comma, nn. 2 e 3, del citato D.P.R. 223/1967 (perdita della cittadinanza italiana e perdita del diritto elettorale che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell'autorità giudiziaria), nonché alle variazioni conseguenti al cambio di abitazione nell'ambito dello stesso Comune, a norma dell'art. 41 del medesimo testo unico.

Entro domenica 21 agosto 2022, decimo giorno successivo a quello di affissione dei manifesti di convocazione dei comizi, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 223/1967, i responsabili degli uffici elettorali comunali dovranno compilare un elenco in tre copie dei nomi dei cittadini che – pur essendo compresi nelle liste elettorali – nel giorno fissato per la votazione (**domenica 25 settembre 2022)** non avranno compiuto il diciottesimo anno di età, trasmettendo una copia dell'elenco alla commissione elettorale circondariale per i conseguenti adempimenti sulle liste sezionali destinate alla votazione, pubblicando la seconda

copia dell'elenco stesso nell'albo pretorio *online* e depositando la terza copia nella segreteria del comune.

Entro venerdì 26 agosto 2022, trentesimo giorno antecedente quello della votazione, ai sensi dell'art. 32, quarto comma, del D.P.R. 223/1967, dovranno essere apportate alle liste elettorali le variazioni di cui al medesimo art. 32, primo comma, n. 5), concernenti l'acquisto del diritto di voto per motivi diversi dal compimento della maggiore età oppure il riacquisto del diritto medesimo a seguito della cessazione di cause ostative.

Ai sensi dell'art. 32, sesto comma, del D.P.R. 223/1967, i comuni di emigrazione o quelli di immigrazione, dopo aver provveduto, a cura del responsabile dell'ufficio elettorale, a cancellare dalle liste i nomi degli elettori che abbiano trasferito la residenza in altro comune o, rispettivamente, ad iscrivere nelle liste stesse i nuovi residenti, dovranno depositare i relativi provvedimenti di cancellazione o di iscrizione nella segreteria comunale durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della loro adozione, dando pubblico avviso di tale deposito con manifesto del sindaco da affiggere nell'albo pretorio comunale *online* e in altri luoghi pubblici.

Entro sabato 10 settembre 2022, quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, si dovrà provvedere alla cancellazione dei nomi degli elettori deceduti.

Entro lo stesso termine di sabato 10 settembre 2022, il responsabile dell'ufficio elettorale provvederà agli adempimenti di cui all'art. 5, comma 5-*bis,* del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, concernenti le variazioni alle liste elettorali conseguenti al ripristino di posizioni anagrafiche precedenti in caso di accertamento di dichiarazioni di cambio di residenza non veritiere.

Si richiama altresì l'attenzione di codesti Comuni sul disposto dell'art. 4, comma 2, del sopracitato D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, relativamente alle variazioni dei dati e delle indicazioni contenute nella tessera elettorale in conseguenza delle revisioni apportate alle liste.

f) Affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.

Ai sensi dell'art. 11, quarto comma, del D.P.R n. 361 del 1957, **giovedì 11 agosto 2022 (45° giorno antecedente quello della votazione),** a cura dei sindaci di tutti i comuni, dovrà essere **pubblicato all'albo pretorio *online* e affisso in altri luoghi pubblici** il manifesto, a firma del sindaco (o altro organo di vertice del comune), con il quale viene dato avviso agli elettori della convocazione dei comizi nonché della data della votazione (25 settembre 2022) e dell'orario di apertura dei seggi.

Il manifesto (modello 1/EP) sarà inviato a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e verrà distribuito alle SS.LL. in ragione di tre esemplari, ai fini della conseguente affissione in luoghi pubblici del comune, dopo l'inserimento sullo stesso delle necessarie indicazioni relative alla denominazione del comune, nome del sindaco, etc.

Lo stesso, ai sensi dell'art. 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69, dovrà essere pubblicato nell'albo pretorio on line di ciascun comune. A tal riguardo si trasmettono due esemplari in formato editabile, uno a firma del sindaco, l'altro da utilizzare nel caso in cui, in seno all'amministrazione comunale, sia in carica un organo di governo diverso dal sindaco

(ad es., il vicesindaco, il commissario prefettizio, il commissario regionale, il commissario straordinario, la commissione straordinaria).

Per i modelli cartacei, si fa riserva di comunicare la data di consegna da parte di questa Prefettura, alle sedi delle citate Commissioni e Sottocommissioni affinchè le SS.LL. possano organizzarne il ritiro.

Della pubblicazione dei predetti manifesti, sia all'albo pretorio on line che in formato cartaceo negli altri luoghi pubblici, dovrà essere data, nella stessa giornata di **giovedì 11 agosto 2022**, entro le ore 12.00, assicurazione tramite pec all'indirizzo: elettorale.prefme@pec.interno.it.

Si pregano le SS.LL. di voler ottemperare agli adempimenti di cui alla presente circolare, affinchè siano assicurate la tempestività e la massima precisione delle operazioni demandate.

IL PREFETTO
(Di Stani)

/nn